

Modifica dell'ordine dei beneficiari

per il pagamento degli averi di vecchiaia e capitali di decesso in caso di decesso

Persona assicurata

Cognome, nome
 Via, n.
 NPA, luogo
 Indirizzo e-mail (per chiarimenti)
 No. tel.
 N. AVS
 Nome e indirizzo del datore di lavoro

Dichiarazione della persona assicurata

Con il presente modulo di richiesta desidero avvalermi del diritto di adeguamento del mio contratto previdenziale in riferimento all'ordine dei beneficiari (ai sensi dell'art. 16.1/16.4 del regolamento di previdenza), modificandolo come indicato di seguito.

Avvertenza

Una modifica dell'ordine dei beneficiari consente ai sensi dell'articolo 16.4 del regolamento di previdenza di adeguare liberamente le quote e l'ordine **all'interno di un gruppo di beneficiari**. L'ordine dei gruppi di beneficiari non può essere invece modificato.

Gruppo di beneficiari 1 (regolamento di previdenza art. 16.1, lett. b-d)

Ordine dei beneficiari per il pagamento dell'avere di risparmio / capitale di decesso:			Assegnazione delle quote in percentuale
Gruppo 1		¹⁾ figli aventi diritto alla rendita, in loro mancanza	
		conviventi non coniugati che soddisfano le condizioni previste dal regolamento di previdenza, in loro mancanza	
		soggetti a cui il deceduto ha provveduto in maniera determinante, in loro mancanza	

Cognome	Nome	Data di nascita	Grado di parentela/rapporto

¹⁾ Nota: Se non ci sono altre persone nel gruppo beneficiario 1 (coniugi, conviventi e soggetti a cui il deceduto ha provveduto in maniera determinante), i figli aventi diritto a una pensione e i bambini non aventi diritto a una pensione possono essere equiparati al beneficiario gruppo 2.

²⁾ Per le prestazioni a favore di partner conviventi non coniugati, è sempre necessario compilare il modulo "Convenzione di sostentamento" e inviarne una copia alla PAT-BVG.

Gruppo di beneficiari 2 (regolamento di previdenza art. 16.1, lett. e-g)

Ordine dei beneficiari per il pagamento dell' avere di risparmio / capitale di decesso:			Assegnazione delle quote in percentuale
Gruppo 2		¹⁾ figli non aventi diritto alla rendita, in loro mancanza	
		genitori, in loro mancanza	
		fratelli e sorelle, in loro mancanza	
Cognome	Nome	Data di nascita	Grado di parentela/rapporto

¹⁾ Nota: Se non ci sono altre persone nel gruppo di beneficiari 1 (coniugi, partner non sposati e soggetti a cui il deceduto ha provveduto in maniera determinante), i figli aventi diritto a una rendita e i figli che non hanno diritto a una rendita possono essere trattati allo stesso modo .

Gruppo di beneficiari 3 (regolamento di previdenza art. 16.1, lett. h)

Ordine dei beneficiari per il pagamento dell' avere di risparmio / capitale di decesso:			Assegnazione delle quote in percentuale
Gruppo 3		gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici	
Cognome	Nome	Data di nascita	Grado di parentela/rapporto

Ripartizione nel caso venga meno un beneficiario

Se è stata scelta un'assegnazione di quote percentuali dello stesso valore, nel caso venga meno una categoria di beneficiari, la quota che si rende disponibile deve essere assegnata alle categorie di persone rimanenti all'interno del gruppo di aventi diritto:

- in quote uguali
- ponderata in base all'assegnazione stabilita delle quote percentuali
- altra scelta: _____

Con la presente dichiarazione revoco tutti gli ordini di beneficiari rilasciati in precedenza. Determinanti per il pagamento alle persone beneficiarie sono in ogni caso i rapporti al momento del decesso dell'assicurato e il regolamento di previdenza valido in quel momento.

Luogo e data

.....

Firma della persona assicurata

.....

Estratto dal regolamento di previdenza valido dal 1° gennaio 2024

(senza pretesa di completezza; le disposizioni secondo il regolamento di previdenza hanno in ogni caso la precedenza sul presente estratto)

16 CAPITALE IN CASO DI DECESSO

16.1 Diritto

In caso di decesso di una persona assicurata attiva o di un beneficiario di rendita d'invalidità o di vecchiaia, diventa esigibile un capitale in caso di decesso. I superstiti hanno diritto al capitale, indipendentemente dal diritto successorio, nell'ordine riportato di seguito:

Let.	Ordine
a)	coniuge, in sua assenza
b)	figli aventi diritto alla rendita, in loro assenza
c)	conviventi non coniugati che soddisfano i requisiti di cui al punto 14.1, lettera a, b, e ed f, in loro assenza
d)	soggetti a cui il deceduto ha provveduto in maniera determinante, in loro assenza
e)	figli non aventi diritto alla rendita, in loro assenza
f)	genitori, in loro assenza
g)	fratelli e sorelle, in loro assenza
h)	gli altri eredi legittimi, ad esclusione degli enti pubblici

16.2 Ammontare

Il capitale in caso di decesso corrisponde

- alla prestazione di uscita alla fine del mese di decesso, al netto del valore attuale delle restanti prestazioni per i superstiti maturate, in caso di decesso di una persona assicurata attiva, senza che diventi esigibile una rendita per il coniuge o il convivente. In questo caso, le somme di acquisto senza interessi versate durante la durata del rapporto di previdenza in corso con la PAT-BVG non vengono considerate nella determinazione della prestazione d'uscita e vengono corrisposte in via supplementare. I versamenti sotto forma di capitale, le riscossioni anticipate per la proprietà di un immobile nonché i trasferimenti di averi di vecchiaia in seguito al divorzio vengono compensati con le proprie somme di acquisto. Le prestazioni di ingresso e gli acquisti conferiti derivanti da rapporti previdenziali precedenti non valgono come somme di acquisto ;
- alle somme di acquisto senza interessi versate durante il rapporto di previdenza in corso con la PAT-BVG, in caso di decesso di una persona assicurata attiva e di esigibilità di una rendita per il coniuge o il convivente. I versamenti sotto forma di capitale, le riscossioni anticipate per la proprietà di un immobile nonché i trasferimenti di averi di vecchiaia in seguito al divorzio vengono compensati con le proprie somme di acquisto. Le prestazioni di ingresso e gli acquisti conferiti derivanti da rapporti previdenziali precedenti non valgono come somme di acquisto. Qualora, secondo il piano previdenziale, sia assicurato un ulteriore capitale di decesso nell'ammontare dell'aver di vecchiaia esistente alla fine del mese del decesso, le somme di acquisto non vengono versate separatamente ;
- all'aver di vecchiaia accumulato fino alla data di invalidità, decurtato di tutte le prestazioni di capitale e di rendita versate fino a quel momento, in caso di decesso di un beneficiario di rendita di invalidità ;
- all'aver di vecchiaia accumulato fino alla data di pensionamento, decurtato di tutte le prestazioni di capitale e di rendita versate fino a quel momento, in caso di decesso di un beneficiario di rendita entro 5 anni dal versamento della prima rendita di vecchiaia ;
- ai contributi e alle somme di acquisto volontarie pagati dalla persona assicurata, se sono presenti beneficiari di cui al punto 16.1, lettera h).

16.3 Prova

La PAT-BVG può richiedere l'esibizione di documenti a riprova dei diritti rivendicati. L'onere della prova spetta in ogni caso al beneficiario.

16.4 Dichiarazione clausola beneficiaria

L'assicurato può modificare l'ordine di successione dei componenti dei gruppi di beneficiari b-d, e-g oppure stabilire per iscritto le quote di ciascuno. Se non esistono persone secondo i gruppi a, c e d, i figli aventi diritto ad una rendita secondo il gruppo b e i figli non aventi diritto ad una rendita secondo il gruppo e possono essere messi sullo stesso piano. A tal proposito fa fede l'ultima comunicazione inoltrata alla cassa pensione. In mancanza di una tale comunicazione, il diritto sarà esercitato nell'ordine previsto dal punto 16.1, fermo restando che, in presenza di più aventi diritto all'interno dei singoli gruppi di beneficiari, la prestazione sarà suddivisa in parti uguali.

16.5 Assicurazione di capitale supplementare in caso di decesso

Qualora in base al piano previdenziale l'assicurazione preveda un capitale in caso di decesso supplementare dell'ammontare dell'aver di vecchiaia disponibile alla fine del mese di decesso e si verifichi il decesso di una persona assicurata o di un beneficiario di una rendita di invalidità, questo capitale in caso di decesso viene versato solo se diventa esigibile una rendita per coniuge, convivente o orfani. Se è assicurato un capitale in caso di decesso supplementare in percentuale del salario assicurato, questo viene corrisposto indipendentemente dal fatto che diventi esigibile o meno una rendita per coniuge, convivente o orfani.

Le persone beneficiarie della riscossione ne hanno diritto nello stesso ordine di cui al punto 16.1. Resta salva comunicazione scritta ai sensi del punto 16.4.